



IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE N. 303

Presentato dalla Giunta regionale

<<<<< lstituzione del Comune di Attimis e Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, numero 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali avviato con la legge regionale 1/2006, i Consigli comunali dei Comuni di Attimis e Faedis hanno espresso la volontà di procedere alla fusione dei rispettivi enti per costituire il nuovo Comune "Attimis Faedis", ritenendo che tale iniziativa rappresenti un'opportunità per garantire una gestione più efficace ed efficiente dei servizi, oltre che un modo per ottenere sensibili riduzioni dei costi di gestione della struttura burocratico-amministrativa, e ciò a tutto vantaggio dei cittadini dei due comuni.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale, la Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni, intese le popolazioni interessate. Il principio è ribadito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 recante "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali", ai sensi del quale l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo.

Come noto, il referendum consultivo nei comuni di Attimis e Faedis si è svolto domenica 25 novembre 2007 e la proposta di istituzione del nuovo Comune denominato "Attimis Faedis" è stata approvata dalla maggioranza (51,10%) degli elettori, che, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, è da riferirsi agli elettori dei due Comuni intesi come un unico corpo elettorale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5/2003, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo – intervenuta in data 25 novembre 2007 – se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

In attuazione della citata disposizione, si presenta quindi la proposta di legge che viene di seguito illustrata.

ESAME DELLA PROPOSTA

L'articolo 1, al comma 1, fissa nel 1ºgennaio 2009 la data di nascita del nuovo Comune di Attimis Faedis, che, come precisato al comma 2, sarà formato dai territori degli attuali Comuni di Attimis e Faedis.

La previsione di tale decorrenza per la nascita del nuovo comune consente, da un lato di far coincidere la nuova gestione finanziaria, contabile e giuridico-amministrativa con l'inizio dell'anno solare, dall'altro di far coincidere l'elezione degli organi del nuovo comune con la scadenza naturale di quelli attualmente in carica.

L'individuazione del capoluogo tiene conto delle indicazioni fornite dai rispettivi Consigli comunali in sede di iniziativa, i quali hanno ritenuto più idonea e adeguata per ragioni organizzative e di rappresentanza la sede municipale del Comune di Faedis.

Il comma 3, infine, richiama il disposto di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, in merito alla necessità di assicurare alle comunità di origine forme di partecipazione e decentramento dei servizi, con le modalità che saranno individuate dal nuovo Consiglio comunale in sede di adozione dello statuto.

L'articolo 2 fissa, al comma 1, il termine per l'elezione degli organi del nuovo Comune di Attimis Faedis, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 5/2003. L'elezione dei nuovi organi avrà luogo nella prima tornata elettorale utile successivamente all'istituzione del Comune corrispondente, peraltro, come già precisato, alla naturale scadenza degli organi attualmente in carica presso i due Comuni originari.

Come stabilito al comma 2, gli organi elettivi attualmente in carica cesseranno pertanto ogni funzione il 31 dicembre 2008. Dalla data di istituzione del nuovo ente fino alla data di elezione dei nuovi organi, la provvisoria gestione sarà affidata a un commissario e a un vice-commissario, ai quali

saranno conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica.

Le disposizioni di cui all'**articolo 3** rispondono all'esigenza di definire, come stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 5/2003, la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale, fermo restando che il nuovo Comune di Attimis Faedis subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi posti in essere dagli attuali Comuni di Attimis e Faedis, come precisato al comma 1, oltre che dell'Unione dei Comuni, in quanto soggetto giuridico diverso dai comuni unionisti.

Il comma 2 stabilisce che i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Attimis e Faedis, e i beni patrimoniali dell'unione dei comuni, concorrano a costituire i beni demaniali e patrimoniali del nuovo Comune di Attimis Faedis, senza necessità di ulteriori interventi modificativi in relazione alla natura e alla destinazione dei beni stessi.

L'articolo 4 attua quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 in merito alla previsione di un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. Questa assegnazione precede l'attribuzione delle risorse che il Comune risultante dalla fusione riceverà, a titolo di incentivo straordinario e di incentivo ordinario (spettante per sei anni, decrescenti dal terzo) come previsto dall'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sulla base dei criteri di assegnazione contenuti nella seconda parte del Piano di valorizzazione territoriale.

Poiché l'istituzione del nuovo comune è posticipata rispetto all'adozione della legge regionale che la dispone e allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2008 per il finanziamento dei comuni risultanti da fusione, l'articolo definisce i tempi per l'assunzione dell'impegno in favore dei comuni di Attimis e Faedis e quelli per la liquidazione nel 2009 a favore del nuovo comune di Attimis Faedis.

Con l'**articolo 5**, al fine di evitare inopportuni vuoti di disciplina, si stabilisce che, nelle more di adozione dello statuto e dei regolamenti nel nuovo Comune, troveranno applicazione lo statuto e le norme regolamentari in vigore nel Comune di Faedis alla data di costituzione del nuovo Comune, con l'eccezione delle prescrizioni derivanti dagli strumenti urbanistici.

Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 303

<<lstituzione del Comune di Attimis e Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis>>

INDICE

Art. 1 - (Istituzione)

Art. 2 - (Elezione degli organi)

Art. 3 - (Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari)

Art. 4 - (Oneri di primo impianto)

Art. 5 - (Disposizioni transitorie)

Art. 6 - (Norma finanziaria)

IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 303

<< Istituzione del Comune di Attimis e Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis>>

Art. 1 (Istituzione)

- 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, dal 1° gennaio 2009 è istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Attimis Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis, con capoluogo a Faedis.
- 2. Il Comune di Attimis Faedis è costituito dai territori dei Comuni di Attimis e Faedis.
- 3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Attimis Faedis prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

Art. 2 (Elezione degli organi)

- 1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Attimis Faedis hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).
- 2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Attimis Faedis prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Attimis e Faedis cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è altresì determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo comune.
- 3. Entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune di Attimis Faedis è approvato lo statuto comunale.

Art. 3 (Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari)

- 1. Il Comune di Attimis Faedis subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Attimis e Faedis, nonché nell'unione dei Comuni di Attimis e Faedis.
 - 2. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Attimis e Faedis e i beni

IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 303

<< Istituzione del Comune di Attimis e Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis>>

patrimoniali dell'unione dei Comuni di Attimis e Faedis sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Attimis Faedis.

Art. 4 (Oneri di primo impianto)

- 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Attimis Faedis è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
- 2. L'assegnazione di cui al comma 1 è impegnata nell'anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Attimis e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Faedis e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Attimis Faedis.

Art. 5 (Disposizioni transitorie)

- 1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Attimis Faedis e sino ad emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova Amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo comune, nel Comune di Faedis.
- 2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Attimis e Faedis.

Art. 6 (Norma finanziaria)

- 1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, previsti in 300.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
- 2. All'onere complessivo di 300.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 "Fondo globale autonomie locali spese correnti" partita 57 di cui alla tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).

IX LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 303

<< Istituzione del Comune di Attimis e Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis>>

Note al disegno di legge di iniziativa giuntale recante

"Istituzione del Comune di Attimis Faedis mediante fusione degli attuali Comuni di Attimis e Faedis."

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 7, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 "Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" è il seguente:

Art. 7

La Regione provvede con legge:

- 1. ...omissis...
- 2. ...omissis ...
- 3. all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

Il testo dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" è il seguente:

Art. 28

(Fusioni di comuni)

- 1. ...omissis ...
- 2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone le fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
- 3. ...omissis ...

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 "Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14" è il seguente:

Art. 7

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

- 1. Le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
- 2. ...omissis ...

IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 303

<< Istituzione del Comune di Attimis e Faedis mediante fusione dei Comuni di Attimis e Faedis>>

- 3. ... omissis ...
- 4. ...omissis ...

Note all'articolo 4

Il testo dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 "Articolo 12 della Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali" è il seguente:

Art. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

- 1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
 - a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
 - b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.
- 2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
- 3. ...omissis ...
- 4. ...omissis ...